



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Cartella esattoriale: cosa si può fare e cosa no

30 Maggio 2019 Redazione

Difesa del contribuente che è stato raggiunto da una cartella di pagamento: come fare ricorso, cosa controllare e cosa non fare.

«E ora?». Hai ricevuto una **cartella esattoriale** e, come tutti, sei rimasto

spaesato. Ti chiedi **cosa si può fare e cosa no** in un simile frangente. Come muoversi per non pagare o, quantomeno, come trovare una soluzione che consenta di ridurre al minimo i danni? Anche se una lettura attenta della cartella potrà dirti molte più cose di quante non se ne possano spiegare in un articolo, ci sono una serie di verifiche che è possibile fare tutte le volte in cui si riceve un avviso di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione o una società di riscossione dei tributi locali. Verifiche che ti porteranno a farti un'idea della legittimità della cartella stessa e della sua notifica.

È proprio in questo momento, infatti, che sei chiamato a prendere una decisione: hai 60 giorni di tempo per impugnare se si tratta di una cartella per imposte e tributi (ad esempio un accertamento Irpef), 30 giorni se si tratta di una sanzione amministrativa, 40 invece se la cartella ti chiede il pagamento di contributi previdenziali Inps o assistenziali Inail. Se fai scadere questi termini non avrai più possibilità di difenderti in un momento successivo.

Ma procediamo con ordine e vediamo **cosa si può fare e cosa no** quando si riceve una **cartella esattoriale**.

La prima cosa da fare se ricevi una cartella: recuperare i precedenti atti

Una [cartella di pagamento](#) non arriva mai come un fulmine a ciel sereno. A monte ci deve essere un avviso di pagamento che l'amministrazione finanziaria dovrebbe averti già inviato. Solo in casi eccezionali la cartella è il primo atto che riceve il **contribuente** (ad esempio per le imposte autoliquidate dal cittadino e poi per non versate come l'Irpef a seguito della presentazione della **dichiarazione dei redditi**).

Pertanto, la prima cosa che devi fare se ricevi una cartella esattoriale è andare a verificare nei cassetti se ti è stato inviato un precedente avviso. Avviso che non deve ovviamente portare la firma di Agenzia Entrate Riscossione o di qualsiasi altro Esattore, ma dell'ente titolare del credito (ad es. Agenzia Entrate, Inps, Comune, Regione, ecc.).

Che fare se sei disordinato e hai perso le raccomandate? Non ti preoccupare: puoi correre ai ripari. Prendi la cartella e troverai, al suo interno, un dettaglio con la

[motivazione](#) degli importi che ti vengono richiesti in pagamento (qualora non vi fossero la cartella sarebbe già nulla per difetto di motivazione e, quindi, impugnabile). La motivazione ti indicherà qual è l'ente che ti ha inviato il precedente atto. A quest'ultimo ti rivolgerai presentando una **istanza di accesso agli atti** e chiedendo di verificare i documenti che dimostrano l'avvenuta notifica del primo avviso. Questo passaggio è essenziale: se infatti la cartella ti è stata spedita senza alcun avvertimento preventivo è illegittima.

Se dovessi rilevare che il precedente atto ti è stato notificato molto tempo fa, si potrebbe contestare la **prescrizione** o la **decadenza**. Come e quando? Se la cartella riguarda Iva, Irpef, Irap, imposta di bollo o di registro o qualsiasi altra tassa dovuta allo Stato, allora non devono essere trascorsi 10 anni. Per tutte le imposte locali come Imu, Tasi, per le multe stradali, le sanzioni amministrative di qualsiasi tipo e a chiunque dovute (anche le multe stradali), per i contributi Inps e Inail la prescrizione è invece di 5 anni. Per il bollo auto, ci sono invece solo 3 anni.

La **decadenza** invece si verifica quando, dalla data in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo (la trovi indicata nel dettaglio della cartella) e la notifica della cartella stessa sono decorsi più di due o tre anni a seconda del tributo. Leggi sul punto [Prescrizione cartella esattoriale: quando e come](#).

La notifica della cartella

Potrebbe avvenire che la stessa cartella non sia mai arrivata a casa tua e che di questa hai preso conoscenza per caso, ad esempio facendo un estratto della tua posizione presso gli uffici dell'esattore o tramite il relativo sito internet. In quel momento però potrebbero essere già scaduti i termini per fare opposizione alla cartella. Neanche in questo caso devi preoccuparti: secondo le Sezioni Unite della Cassazione si può fare **ricorso contro la cartella mai notificata**, ed a termini scaduti, se sei venuto a conoscenza della sua esistenza tramite l'estratto di ruolo. In tal caso devi però agire entro 60 giorni da quando tale estratto ti è stato consegnato.

Attento a non confonderti. Se ritieni che la **notifica della cartella** sia viziata perché spedita a un indirizzo diverso da quello in cui vivi non azzardarti a fare ricorso: se lo facessi ammetteresti di averla comunque ricevuta e, in questo modo, saneresti il vizio. Ti tocca allora far finta di nulla e attendere la successiva mossa dell'Esattore, magari un'ipoteca o un pignoramento; in quel momento potrai

impugnare il successivo atto deducendo di **non aver mai ricevuto la notifica della cartella**.

Ti consiglio un'ultima cosa quando si tratta di notifiche non andate a buon fine: prima di fare ricorso, accertati che davvero sia stato l'agente della riscossione a fare l'errore e non tu. Spesso infatti succede che arrivi il postino a consegnare una raccomandata quando si è in ferie e, al ritorno, ci si dimentichi di ritirare la posta in giacenza.

In ogni caso, la buona notizia è che spetta all'Esattore - dinanzi alla tua contestazione di **omessa notifica** - dimostrare il contrario. Dovrà cioè presentare le copie delle cartoline con gli avvisi di ricevimento (in caso di notifica a mezzo raccomandata) o delle relate di notifica (in caso di notifica a mani). Tutte autenticate se sono in copia.

Non vendere, non fare donazioni

C'è una cosa da non fare se ricevi una cartella: disfarti del tuo patrimonio per sottrarlo ad eventuali pignoramenti. È ormai troppo tardi o quantomeno è assai rischioso. Questo per due ordini di motivi.

Innanzitutto ogni atto è **revocabile entro cinque anni** da quando è stato posto in essere. Tuttavia la vendita è più difficile da revocare rispetto alla donazione. Se ad esempio doni la casa, il creditore - cioè l'esattore - dovrà dimostrare che non hai altri beni all'infuori di quello regalato su cui potersi rivalere. Invece se la vendi, l'esattore dovrà altresì fornire la prova della consapevolezza, da parte dell'acquirente, del tuo debito. Mica facile...

La donazione è poi facilmente aggirabile: se il creditore trascrive il pignoramento entro un anno dal tuo rogito, non ha neanche bisogno di procedere con la revocatoria.

In secondo luogo, se il tuo debito attiene a Irpef o Iva ed è superiore a 50mila euro, puoi essere incriminato penalmente per il reato di «**sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**».

Il conto corrente

Lo svuotamento del **conto corrente** è un atto non revocabile. Ma qui l'esattore trova una serie di limiti se sul conto viene depositato stipendio o pensione (e null'altro). Innanzitutto può pignorare solo la riserva che eccede il triplo dell'assegno sociale (circa 1340 euro). In secondo luogo, per quanto attiene ai successivi accrediti, può pignorare solo un decimo (se la mensilità non supera 2.500 euro), un settimo (se la mensilità è tra 2.500 e 5.000 euro), un quinto (se la mensilità supera 5.000 euro).

Se però hai un conto destinato al reddito di lavoro autonomo, il blocco può avvenire per qualsiasi cifra si trova in banca.

Agenzia Entrate Riscossione può pignorarmi la casa?

Come di certo saprai, chi ha un solo immobile di residenza, adibito a civile abitazione, non accatastato nelle categorie A/8 e A/9 non rischia mai il pignoramento della casa. Sempre che, però, non ne acquisti un altro o non lo riceva in donazione, nel qual caso il pignoramento si estende a tutti gli immobili. Il divieto di pignoramento non si estende però **all'ipoteca** che ben può essere iscritta.

Chi ha più di un immobile di proprietà rischia il pignoramento di tutti ma solo se il debito supera 120mila euro e il valore di tutti i beni immobili è maggiore di 120mila euro.

Te lo dico non per incoraggiarti a farlo: spesso c'è chi, temendo un pignoramento, firma delle cambiali ad un amico o un parente per **farsi ipotecare la casa** e così scoraggiare l'iscrizione di una seconda ipoteca da parte dell'esattore.

In ogni caso le ipoteche non hanno più alcuna ragione d'essere se, nel frattempo, il debito è **caduto in prescrizione**.

Non cercare accordi personalizzati

Una domanda che si fa spesso al commercialista o all'avvocato quando si riceve

una cartella esattoriale è: **si può trovare un accordo con Agenzia Entrate Riscossione?** La risposta è chiaramente negativa, altrimenti dovremmo ammettere la possibilità di trattamenti diversi tra i contribuenti. Solo sanatorie e rottamazioni hanno consentito una definizione agevolata dei ruoli.

L'unica via per l'accordo è proporre la procedura di **sovraindebitamento**, un tempo nota come "legge salvasuicidi" e ora fatta rientrare nel nuovo codice sulla crisi dell'impresa. Con questa procedura:

- per i debiti di natura personale (privata) e non lavorativa o imprenditoriale: si può ottenere una decurtazione con una istanza al giudice;
- per i debiti di natura lavorativa e imprenditoriale: si può presentare la proposta ai creditori per una riduzione del debito. Se il 60% dei titolari del credito complessivo approvano l'offerta, il giudice la ratifica.

In entrambi i casi bisogna procedere attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (cosiddetto Occ).

Fare ricorso per evitare il pignoramento

Molta gente ritiene che il fatto di iniziare un **ricorso contro una cartella esattoriale** sospenda la possibilità di pignoramento. Non è così automatico. Anche se la Commissione Tributaria è di solito orientata - anche su indicazione ministeriale - a sospendere l'efficacia esecutiva della cartella (visti i lunghi tempi dei processi), non è un provvedimento dovuto e ben potrebbe succedere anche il contrario. Bisogna quindi evitare di trovare nella causa una semplice scappatoia per allungare i tempi.

L'istanza in autotutela e l'annullamento automatico

Quando la cartella è palesemente viziata puoi fare una istanza ad Agenzia Entrate Riscossione con un modulo che troverai allo stesso ufficio o al relativo sito (lo scarichi anche da [Come chiedere la sospensione della cartella](#)). A questo punto si innesca una procedura interna volta a ottenere chiarimenti dall'ente titolare del credito. Se non ottieni risposta entro 220 giorni, la cartella si considera automaticamente annullata, senza neanche bisogno del giudice.

Il problema di questa procedura è che deve essere attivata entro massimo 60 giorni dal ricevimento della cartella ed è consentita solo per un elenco chiuso di vizi come l'intervenuta prescrizione del tributo, l'avvenuto pagamento, la sospensione o l'**annullamento della cartella** ottenuto da un giudice o da una autorità amministrativa.

Dichiarazione dei redditi sbagliata: cosa si rischia? GUARDA IL VIDEO

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl